


# LA SICUREZZA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

D. Lgs. 9.4.2008 n. 81 – D.M. 10.3.1998 – D.M. 26.8.1992

## *INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI*

*(aggiornato al 20.01.2018)*



## L'informazione e la formazione dei lavoratori

Il decreto legislativo n. 81/2008 e l'accordo Stato-Regioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell' 11.01.2012 dedicano particolare attenzione all'informazione ed alla formazione dei lavoratori.

In particolare l'art. 36 del decreto citato stabilisce che **il datore di lavoro** deve provvedere "affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata **informazione**".

- sui rischi per la salute e la sicurezza connessi all'attività esercitata
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro
- sui nominativi dei lavoratori incaricati per il primo soccorso e la prevenzione incendi
- sul nominativo del Responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione e del medico competente
- sulle misure e le attività di prevenzione e protezione adottate
- sui rischi specifici a cui il lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza vigenti e le disposizioni emanate dal datore di lavoro

L'art. 37 concerne, invece, la **formazione** dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute. Il medesimo articolo riguarda anche la **formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, alla lotta antincendio e alla gestione del piano di emergenza**, che deve comprendere, oltre alle conoscenze teoriche in materia di sicurezza antincendio, anche le esercitazioni pratiche sull'uso delle attrezzature di spegnimento e protezione individuale. La formazione deve riguardare, in particolare:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione del servizio di prevenzione, diritti e doveri dei vari soggetti dell'Ente, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza.

Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici trattati ai titoli del decreto 81/2008 successivi al primo.

I lavoratori a cui il datore di lavoro affida l'incarico di addetti alla sicurezza non possono rifiutare l'incarico.

Le attività di informazione e di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere effettuata durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a loro carico.

## L'informazione e la formazione degli alunni

Gli alunni, pur non essendo considerati, nel nostro caso, dei lavoratori devono essere informati e formati sui comportamenti da tenere per agire in sicurezza ed evitare danni alla propria ed all'altrui salute.

### ***I rischi per la sicurezza e la salute connessi con l'attività***

#### **La sicurezza: un concetto in divenire**

Non esiste concettualmente un luogo che può definirsi " sicuro ". Infatti, il concetto di sicurezza varia nel tempo per una molteplicità di ragioni. Tra queste vi sono: l'evoluzione

socio-economica, l'affinarsi della sensibilità, l'evolversi delle conoscenze tecnologiche e la disponibilità dei prodotti sul mercato.

Per questo sarebbe bene parlare di luoghi che tendono verso la sicurezza possibile, piuttosto che di luoghi "sicuri".

È bene essere coscienti del fatto che è solo per comodità concettuale che si usa il termine di luogo "sicuro".

### **Il comportamento quale fattore di sicurezza**

Uno dei fattori fondamentali che determinano la sicurezza di un luogo è il comportamento di chi lo frequenta.

Un luogo può essere stato progettato nel pieno rispetto dei criteri di sicurezza, ma essere altamente "insicuro" per i comportamenti dei presenti all'interno o all'esterno dello stesso.

Si pensi, ad esempio, agli stadi di calcio e alle discoteche.

### **Gli edifici scolastici**

Gli edifici scolastici sono luoghi che devono essere progettati per essere "sicuri". Quelli costruiti negli ultimi anni, generalmente, tendono ad esserlo. Quelli progettati in anni meno recenti raramente lo sono, in quanto le Amministrazioni Pubbliche che, per legge, sono tenute alla loro manutenzione e al loro adeguamento alle leggi, spesso non lo hanno fatto o lo hanno fatto solo parzialmente.

### **L'arredo scolastico**

L'arredo scolastico è uno dei maggiori fattori di insicurezza. Per legge, esso deve essere conforme alle norme vigenti in materia al momento stesso della sua fornitura e certificato tale dalla ditta produttrice. Purtroppo le Pubbliche Amministrazioni raramente chiedono le certificazioni e le forniture, anche recenti, sono spesso non conformi.

Inoltre, negli edifici scolastici sono sovente presenti arredi la cui fornitura risale a molti anni fa ed anche arredi provenienti da edifici non scolastici od addirittura portati da casa dagli insegnanti o dai collaboratori scolastici.

### **Il pericolo per le persone: che cosa è ?**

È la proprietà o la qualità intrinseca di una determinata entità ( attrezzo, sostanza, metodo di lavoro) potenzialmente in grado di causare danni.

### **Il rischio per le persone: che cosa è ?**

Il rischio è la probabilità che le persone possano subire dei danni in determinate condizioni di impiego o di esposizione.

### **Rischio e pericolo: esempio**

Un martello è potenzialmente in grado di causare dei danni. Quindi esso costituisce un pericolo anche se è custodito in una cassetta. Se esso è lasciato su una scala da cui, per una qualsiasi causa, può cadere o viene lasciato per terra in una zona di passaggio male illuminata, lo stesso martello costituisce un rischio.

Perché vi sia rischio è necessario che una persona sia esposta ad un pericolo.

## **Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore di appartenenza**

### **Edifici scolastici: rischi e pericoli**

Nessun edificio scolastico è esente da pericoli e da rischi, anche se progettato per essere "sicuro".

Attraverso la progettazione e le forniture è possibile ridurre i pericoli e, di conseguenza, i rischi, ma non eliminarli.

Ciò che può veramente ridurre al minimo i rischi è il comportamento.

Purtroppo, nell'ambiente scolastico, come in tutti gli ambienti affollati, il controllo dei comportamenti è spesso molto difficile e, quindi, il rischio è sempre latente.

### **I rischi: classificazione**

Per facilità di esposizione i rischi possono essere suddivisi in tre categorie :

- I rischi strutturali
- I rischi impiantistici
- I rischi di ambiente

### **Cause dei rischi**

#### *I rischi strutturali*

Essi possono derivare da:

- Progettazione e/o realizzazione inadeguata degli edifici e degli spazi esterni
- Carenza di manutenzione

#### *I rischi impiantistici*

Essi possono derivare da:

- Progettazione e/o realizzazione inadeguata degli impianti
- Carenza di manutenzione
- Manomissione degli impianti

#### *I rischi d'ambiente*

Possono essere causati da:

- Mancanza o carenza dei sistemi di sicurezza, vi compresa la mancanza o la carenza degli spazi di raduno in caso di emergenza
- Inquinamento proveniente dall'esterno ( aria, acqua, rumori, polline,...)
- Inquinamento esistente all'interno ( radiazioni, amianto, fibre minerali, formaldeide, composti organici volatili, prodotti chimici, ...)
- Condizioni igieniche
- Organismi patogeni
- Stato di gravidanza
- Consumo di bevande alcoliche
- Stress lavoro-correlato
- Utilizzo di videoterminali

- Condizioni microclimatiche
- Illuminazione
- Elettricità
- Utilizzo di prodotti per la pulizia (rischio chimico)
- Sostanze infiammabili o esplosivi (bombole di gas, benzine, solventi, colle e simili)
- Pericoli esistenti negli spazi esterni
- Attrezzature
- Arredamento
- Movimentazione manuale dei carichi
- Serramenti e strutture
- Barriere architettoniche
- Parcheggi
- Preparazione e somministrazione di alimenti e bevande
- Comportamenti
- Alluvioni, terremoti, incendi

## **Descrizione dei rischi, individuazione e interventi**

### *Rischi strutturali*

Sono rinvenibili osservando i pavimenti, le pareti, i soffitti, le coperture, le scale, le ringhiere, le porte, le finestre, le recinzioni, le strutture in genere.

Eventuali fessure, lesioni, rotture, anomalie possono essere indice di rischio e devono essere, quindi, immediatamente segnalate al Dirigente Scolastico o al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la comunicazione al Comune al fine di effettuare la necessaria verifica tecnica.

Fino all'intervento tecnico ed alla conseguente decisione deve essere impedito l'accesso agli spazi a rischio.

### *Rischi impiantistici*

#### Impianto elettrico

I rischi derivanti dall'impianto elettrico sono difficilmente individuabili a vista.

L'interruzione frequente dell'energia elettrica, anche conseguente all'innesto della spina di un elettrodomestico (salto del contatore), la variazione di tensione (abbassamento ed innalzamento della quantità di luce emessa dalle lampade), la presenza di fili scoperti, il distacco, anche parziale, dei corpi illuminanti indicano la necessità di un immediato intervento da parte dell'Ufficio Tecnico comunale per la verifica e l'adozione dei conseguenti provvedimenti, oltre alla segnalazione al Datore di lavoro o al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed al Rappresentante per la sicurezza. Gli impianti elettrici non devono mai essere modificati o manomessi (aggiunta di cavi, prese, spine, ecc..) senza l'intervento di un tecnico abilitato.

#### Impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda

Il locale caldaia deve essere isolato o separato rispetto all'edificio.

All'esterno del locale caldaia vi deve essere una valvola di intercettazione protetta (leva o pulsante) su cui agire in caso di perdita di combustibile (gasolio, gas metano) per interromperne il flusso.

In caso di incendio è indispensabile chiudere immediatamente l'afflusso di combustibile, agendo sulla valvola di intercettazione.

Nel caso si avvertisse intenso odore di gas, è necessario chiamare immediatamente il tecnico incaricato (sulla porta della centrale termica ci deve essere una targhetta con il nome ed il numero di telefono) od il Comune perché intervengano prontamente.

In caso di ritardo, l'intervento dovrà essere effettuato dall'addetto al servizio di prevenzione e protezione del plesso o, in caso di sua assenza, dal sostituto o dal preposto. In ogni caso l'area intorno alla centrale termica deve essere resa inaccessibile.

È da tener presente che il gas metano se non satura l'ambiente e se non ha un innesco non produce esplosione né incendio.

Le centrali termiche a norma sono dotate di griglie di aerazione tese ad impedire che si verifichino i due fattori sopra indicati.

## Impianto idraulico

L'impianto idraulico, in sé, non presenta rischi particolari.

Sono comunque da segnalare eventuali rischi da eccessiva pressione presente nelle condutture o da rottura delle condutture stesse per erosione, foratura, rottura, dissaldatura o da formazione di ruggine all'interno delle tubazioni, con conseguente inquinamento dell'acqua potabile.

Il primo rischio è rarissimo e non comporta conseguenze particolari, se non la perdita d'acqua.

Il secondo ed il terzo sono piuttosto frequenti.

Nel caso ci si renda conto che l'acqua non è limpida o che contiene sabbia, terriccio, ruggine deve essere avvertito il Datore di Lavoro o il Responsabile del Servizio di Protezione Prevenzione che provvederà a contattare l'ATS competente ( Servizio d'igiene degli alimenti e della nutrizione ) e disporrà l'interruzione dell'erogazione, che avviene agendo su una delle saracinesche poste sulla parete del luogo di erogazione e nel pozzetto del contatore.

## *Rischi d'ambiente*

### Mancanza o carenza degli impianti di sicurezza e della segnaletica

Ogni edificio scolastico deve essere dotato degli impianti di sicurezza concernenti la centrale termica, l'impianto elettrico, l'impianto idraulico, gli ascensori/i montacarichi e simili.

Per ogni tipo di impianto deve essere installata una particolare segnaletica indicatrice e le tubazioni esterne devono avere il colore stabilito dalle norme di sicurezza relative all'impianto.

Analoga segnaletica deve essere presente in ogni edificio scolastico per indicare le attrezzature antincendio, le vie di fuga, le porte di sicurezza, l'infermeria o, in mancanza, la cassetta di pronto soccorso, la presenza di scale.

Ogni edificio deve essere dotato anche di lampade di emergenza, che si accendono automaticamente, in caso di mancanza di energia elettrica, di pulsante di interruzione generale dell'energia elettrica di colore rosso, collocato vicino all'uscita o vicino ad un luogo costantemente presidiato, di impianto elettrico autonomo per l'alimentazione del sistema di allarme, il cui comando deve trovarsi in un locale costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola.

Le vie di fuga, sia all'interno che all'esterno dell'edificio, devono sempre essere completamente sgombre.

La larghezza delle vie d'uscita non deve essere inferiore a 1,20 ml. e le stesse non devono distare tra loro più di 60 ml.

Ogni scuola deve essere dotata di un piano d'emergenza e devono essere effettuate prove di evacuazione almeno due volte durante l'anno scolastico.

Le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati periodicamente in modo da assicurarne la costante efficienza.

Il Comune deve tenere il registro dei controlli periodici dove annotare tutti gli interventi e i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione d'emergenza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti in cui si svolgono le attività.

Gli insegnanti devono segnalare eventuali carenze riscontrate al Datore di lavoro o al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed al Rappresentante per la sicurezza.

## Inquinamento proveniente dall'esterno

### Aria

L'aria è di per sé fonte di inquinamento in quanto contiene particelle in sospensione derivanti dalle molteplici attività umane.

La sua qualità può essere ulteriormente peggiorata da immissioni dovute a situazioni particolari, come, ad esempio, la fuoriuscita di sostanze altamente inquinanti e pericolose da impianti industriali oppure da mezzi di trasporto.

In questo caso è indispensabile chiudere immediatamente tutte le aperture, rimanere all'interno dell'edificio, stendere del nastro adesivo da pacchi tra la parte fissa e la parte mobile dei serramenti, avvertire il Datore di lavoro perché, a sua volta, contatti l'ATS competente, il Comune, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Rappresentante per la sicurezza.

È indispensabile rimanere nell'edificio fino a che l'ATS competente non dichiarerà cessato il pericolo.

A parte le situazioni particolari, il ricambio dell'aria nelle aule deve avvenire con frequenza di una volta all'ora, necessitando una quantità di 28,8 mc/ora per persona.

### Acqua

Come si è già detto, nel caso l'acqua si presenti torbida o contenga sabbia, terriccio, ruggine deve essere avvertita l'ATS competente (Servizio d'igiene degli alimenti e della nutrizione) ed interrotta l'erogazione, agendo sulla saracinesca posta sulla parete del luogo di erogazione o su quella esistente nel pozzetto del contatore.

In tutti i nostri Comuni, l'acqua proviene da acquedotti pubblici. Pertanto, essa viene controllata periodicamente ed analizzata. È, quindi, garantita la sua potabilità al pozzo.

La sua alterazione può avvenire durante la distribuzione per i motivi già spiegati. È, perciò, indispensabile effettuare il controllo all'erogazione.

È da sapere che nell'acqua dichiarata ufficialmente potabile sono contenuti in varia misura diversi inquinanti (nitriti, nitrati, carbonati, solventi, ...), che, per la loro quantità, non sono considerati fattori di rischio per la salute, secondo le attuali conoscenze scientifiche, ma che potrebbero esserlo alla luce di nuovi studi.

### Rumore

Esso, all'interno degli edifici deve, comunque, essere inferiore a 80 dB (decibel). All'esterno degli edifici, ogni Comune, con propria deliberazione, ha fissato dei limiti, che sono inferiori a quanto sopra indicato.

Nel caso specifico degli Istituti scolastici, gli ambienti sono soggetti a due tipologie di rumori: i rumori provenienti dal traffico urbano e quelli provocati dagli alunni.

Nel primo caso il rumore può essere ridotto al minimo od eliminato attraverso l'installazione di serramenti idonei, progettati allo scopo, dotati di doppi vetri, obbligatori anche per

ragioni di contenimento dei consumi energetici, di pannelli insonorizzanti, di pannelli fonoassorbenti, il mantenimento di un corretto rapporto tra arredo e superficie del pavimento, l'utilizzo di pavimenti in gomma (palestra).

Nel secondo caso, si ricade nel fattore comportamentale, che può essere tenuto sotto controllo dagli insegnanti.

È da tener presente che il rumore è uno dei fattori determinanti di "stress" e di alterazioni dell'apparato uditivo e, quindi, va decisamente contrastato anche attraverso l'educazione.

Esso può causare: restringimento dei vasi sanguigni, aumento dell'adrenalina (aumento della frequenza del polso, della pressione sanguigna, della frequenza del respiro, della capacità di coagulazione del sangue), alterazione del movimento intestinale ed aumento delle secrezioni (ulcere), depressione, irritabilità, riduzione della memoria, turbe del sonno, alterazione dell'equilibrio dell'ipofisi-surrene e dell'ipofisi-gonadi (alterazione del ciclo mestruale), aumento del tono vocale (laringiti croniche).

## Polline

È un fattore di rischio che può essere presente soprattutto in primavera ed in estate.

Esso è difficilmente contrastabile nell'ambito scolastico, dovendosi intervenire a livello medico.

Si può, comunque, svolgere, per quanto possibile, un'attività di prevenzione, evitando che negli spazi a verde dei plessi scolastici e nelle zone circostanti vengano coltivate piante anemofile.

## Inquinamento interno

### Radiazioni

Nei plessi scolastici l'unico tipo di radiazione può derivare dalla presenza del radon, un elemento naturale presente nel sottosuolo ed in particolare nelle rocce.

Verifiche effettuate dall'ATS negli edifici della zona hanno denotato la sua presenza a livello medio-alto. Si tratta, quindi, di un rischio concreto per la zona.

Esso è rilevabile unicamente attraverso appositi strumenti.

Il rischio-radon si elimina realizzando vespai aerati o piani seminterrati aerati non abitati.

### Amianto, fibre minerali, formaldeide

Da indagini effettuate dalle Amministrazioni Comunali sembra esclusa la presenza di amianto, fibre minerali e formaldeide negli edifici scolastici.

Nel caso se ne sospetti la presenza, perché se ne riconoscono visivamente le caratteristiche, è indispensabile effettuare immediatamente la segnalazione al Datore di lavoro o al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed al Rappresentante per la sicurezza, perché si effettuino le opportune verifiche ed il risanamento.

Non è possibile alcun intervento da parte del personale scolastico.

### Composti organici volatili

Le fotocopiatrici immettono nell'ambiente dei composti organici volatili. È necessario che i "toner" vengano maneggiati con cura, evitando di respirarne la polvere all'atto dell'apertura o del caricamento.

Oggi il rischio è minimo, perché i toner si inseriscono confezionati nelle fotocopiatrici.

È prudente collocare le fotocopiatrici in locali dove non c'è presenza abituale di persone.

## Prodotti chimici

I prodotti chimici presenti negli edifici scolastici sono essenzialmente quelli utilizzati per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione.

Occorre che durante le predette attività i prodotti chimici usati siano completamente asportati e non siano lasciati residui sulle superfici.

## Batteri, virus, funghi, pidocchi

Vanno eliminati mediante la disinfezione e la disinfestazione ad opera del personale di pulizia e di ditte specializzate.

Nel caso se ne verifichi la presenza, è necessario comunicarlo al Datore di lavoro o al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed al Rappresentante per la sicurezza, perché si effettuino le opportune verifiche ed il risanamento.

## Biossido d'azoto e ossido di carbonio

Nei plessi scolastici del circolo non esistono edifici dotati di impianti di condizionamento. Pertanto non vi è formazione di biossido d'azoto ed ossido di carbonio causata da tali impianti.

## Condizioni igieniche

Gli edifici scolastici devono essere mantenuti sempre in condizioni igieniche perfette. A tal fine, oltre ad un lavoro adeguato da parte degli addetti alle pulizie, nella realizzazione degli edifici e nella costruzione dell'arredamento devono essere utilizzati materiali facilmente lavabili e non assorbenti.

La pulizia deve riguardare tutti gli elementi presenti nell'edificio, strutturali e non: pavimenti, pareti, rivestimenti, serramenti, arredamento, ecc...

L'inadeguata pulizia dei locali va segnalata al Direttore Amministrativo (DSGA).

Le pareti ed i soffitti, se non controsoffittati, delle aule, dei corridoi, della bidelleria, dei servizi igienici devono essere tinteggiati periodicamente in modo che essi risultino sempre puliti. Pur non essendoci dei tempi prescritti da norme regolamentari, la tinteggiatura deve avvenire ogniqualvolta le pareti risultino sporche e comunque almeno ogni quattro anni.

È bene chiedersi se noi staremmo quattro anni senza tinteggiare internamente casa nostra, che vede un numero di presenti per mq. di gran lunga inferiore degli edifici scolastici e per la quale si ha certamente più cura di quella che viene riservata ad un edificio scolastico.

I muri devono essere ben asciutti, privi di tracce di umidità. L'intonaco deve risultare intatto.

La carenza delle condizioni igieniche genera la presenza di batteri, virus, funghi, pidocchi, che sono causa di malattie tra gli alunni ed il personale insegnante e non insegnante.

Essa va segnalata anche al Datore di lavoro o al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed al Rappresentante per la sicurezza, perché si intervenga prontamente per il ripristino di condizioni igieniche ottimali.

## Organismi patogeni (rischio biologico)

Per rischio biologico si intende la probabilità che un individuo entri in contatto con un organismo patogeno, si infetti e contragga una malattia. Il rischio è potenzialmente sempre presente in tutti gli ambienti di vita e di lavoro; si tratta pertanto di rischio biologico generico. Nell'ambito scolastico i rischi sono dovuti a: cambio di pannoloni, contatto con sangue (ferite, epistassi), malattie infantili (rosolia, parotite, varicella, .....)

Misure di prevenzione e protezione:

- i lavoratori addetti a tali operazioni dovranno essere sempre muniti di DPI (guanti monouso)
- osservare rigorose norme igieniche personali (scrupoloso lavaggio delle mani) e ambientali;
- il locale adibito al cambio pannoloni deve essere sottoposto a disinfezione e aerato frequentemente.
- per i lavoratori esposti si dovrà garantire adeguata formazione e informazione.
- in caso di gravidanza, nell'ambito della Scuola dell'infanzia e della Scuola primaria, si dovrà procedere all'assegnazione dell'interessata ad altro incarico o all'interdizione dal lavoro

### Stato di gravidanza

In caso di gravidanza si applica l'art. 7 del D. Lgs. 26.03.2001 n. 151, che afferma:

“1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.

2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.

3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.

4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.

6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.

7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l'arresto fino a sei mesi.”

### Consumo di bevande alcoliche

Il provvedimento 16.03.2006 ha incluso le attività del seguente personale tra quelle per le quali esiste il divieto di assunzione di bevande alcoliche prima e durante l'orario di lavoro:

- vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
- attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.

## Stress lavoro-correlato

L'accordo europeo 8.10.2004 e la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18.11.2010 prot. 15/SEGR/0023692 dispongono che il Datore di lavoro effettui la valutazione dell'esistenza di stress lavoro-correlato, applicando la metodologia ivi illustrata. La valutazione deve riguardare l'organizzazione del lavoro per evitare che la stessa sia causa di stress.

## Utilizzo di videotermini

L'art. 176 del D. Lgs. 9.04.2008 n. 81 obbliga a sottoporre alla sorveglianza sanitaria gli addetti ai videotermini che operano sugli stessi per più di 20 ore settimanali, dedotti 15 minuti ogni 60 minuti, durante i quali gli operatori dovranno svolgere altre mansioni o fare esercizi di ginnastica volti al rilassamento dei muscoli maggiormente interessati (collo, spalle, braccia, mani) e al riadattamento del campo visivo (vicino-lontano).

## Condizioni microclimatiche

Il microclima è fattore fondamentale per la salubrità dell'ambiente di lavoro e, quindi, per la produttività sia degli alunni che degli insegnanti. Un microclima adeguato evita l'essudazione, con conseguenza perdita di acqua e di sali minerali, il mal di testa, l'alterazione della pressione sanguigna, l'irritabilità, ecc...

La temperatura nelle aule dovrà collocarsi tra i 18° C ed i 24 ° C, tenendo presente che quella ideale è di 19° C ~ 20° C. Nei corridoi essa andrà regolata tra i 17° C ed i 18° C, come nelle palestre.

L'umidità dell'aria dovrà mantenersi tra il 40 % ed il 60% ed il movimento dell'aria dovrà essere inferiore a 0,3 m/sec.

L'impianto termico andrà, quindi, progettato a zone e regolato per il raggiungimento ed il mantenimento delle temperature predette.

Il mantenimento dell'umidità indicata è più complesso, dipendendo soprattutto dall'umidità esterna dell'aria.

In Pianura Padana e nei fondo-valle non è raro, durante il periodo scolastico, che si raggiunga un tasso di umidità dell'aria del 70/80%.

L'abbassamento di tale tasso a limiti sopportabili si può ottenere con l'installazione di deumidificatori oppure agendo, d'inverno, sul riscaldamento dell'aria o facendo circolare l'aria, se la causa è endogena, il che comporta l'apertura di porte e finestre per determinati periodi di tempo.

A secondo della situazione del singolo plesso, l'insegnante dovrà utilizzare uno dei metodi indicati.

## Illuminazione

La corretta illuminazione dei locali scolastici è elemento fondamentale al fine di evitare incidenti e di salvaguardare la salute degli alunni e del personale scolastico.

Per consentire un orientamento degli insegnanti vengono elencate, di seguito, le condizioni illuminotecniche dei vari locali :

- Depositi : 10 lux
- Corridoi e scale : 20 lux
- Aule e laboratori : 200/300 lux
- C/o i computer : 200/250 lux
- C/o i computer (lettura documenti): 300/500 lux

Il colore della luce deve essere bianco ( 4.000° K )

La luce non deve causare abbagliamento su alcun elemento, in particolare sul piano di lavoro e/o di lettura.

Le sorgenti luminose devono essere distribuite in modo da garantire uniformità di lux ed evitare ombre sui piani di lavoro e di lettura.

Nel caso gli insegnanti rilevino la non rispondenza dell'impianto di illuminazione a quanto precedentemente descritto devono segnalare le carenze al Datore di lavoro o al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed al Rappresentante per la sicurezza, perché si effettuino le opportune rilevazioni, attraverso un apposito strumento, e si modifichi l'impianto stesso.

### Elettricità

Come già esposto, l'impianto elettrico deve essere progettato, realizzato e certificato conforme alle disposizioni di legge.

Nel caso l'insegnante abbia dubbi in merito deve rivolgersi al Datore di lavoro o al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed al Rappresentante per la sicurezza, i quali sono in grado di verificare quanto segnalato, attraverso i documenti agli atti della Scuola o del Comune.

L'azione fondamentale da svolgere da parte dell'insegnante è quella del controllo degli elementi esterni dell'impianto fisso e dei collegamenti allo stesso, che costituiscono la principale fonte di rischio e di infortuni.

In particolare, l'impianto fisso non deve essere modificato per alcuna ragione, non devono essere collegate prese e riduzioni multiple in quanto potrebbero assorbire più energia di quanto il filo consenta e quindi provocare la fusione e le relative conseguenze (corto circuito, incendio), non collegare apparecchiature aventi un assorbimento superiore a quello consentito dal filo utilizzato per l'impianto, prestare attenzione a che le prese di corrente siano sempre intatte ed i fili incassati, non consentire che gli alunni inseriscano spine nelle prese di corrente o accendano le luci o comunque abbiano contatto diretto con materiale elettrico.

### Utilizzo di prodotti per la pulizia (rischio chimico)

L'utilizzo dei prodotti per la pulizia degli ambienti di lavoro pone a rischio i lavoratori addetti. Il D. Lgs. 9.04.2008 n. 81 dispone che sia valutato il rischio, consultando le schede di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati.

### Sostanze infiammabili, comburenti, corrosive o esplosive

All'interno degli edifici scolastici delle scuole primarie e secondarie, ad esclusione di quelle ad indirizzo tecnico, è vietato l'utilizzo ed il deposito di sostanze infiammabili, comburenti, corrosive od esplosive.

Se nell'edificio scolastico si nota la presenza di bombole di gas, di benzine, di solventi, colle, ...facilmente individuabili dall'etichetta di sicurezza, si deve richiederne l'immediato allontanamento all'Ufficio tecnico comunale, avvertendo, nel contempo, il Datore di lavoro o il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il Rappresentante per la sicurezza.

### Pericoli esistenti negli spazi esterni

I pericoli esistenti negli spazi esterni sono molteplici. Vanno dalla pavimentazione, alle recinzioni, agli ostacoli naturali e non, all'arredo degli spazi verdi, alle porte dei campi di calcio, alla presenza di materiali estranei, ivi comprese le siringhe utilizzate dai tossicodipen-

denti, ai cancelli lasciati aperti ed alla loro tipologia, alla carenza o mancanza di spazi per la raccolta degli alunni e del personale in caso di emergenza.

È chiaramente impossibile enumerarli tutti.

Essi hanno il vantaggio di essere, generalmente, visibili facilmente.

Gli insegnanti devono prestare particolare attenzione ai pericoli descritti, in quanto i pericoli latenti sono aggravati dai comportamenti degli alunni.

È indispensabile, quindi, che se ne faccia un elenco per singolo plesso e si chiami l'Ufficio tecnico comunale alla loro eliminazione e/o riduzione, attraverso il Datore di lavoro o il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il Rappresentante della sicurezza.

### Attrezzature

Le attrezzature devono essere costruite a norma e certificate.

Nell'eventualità che se ne riscontrino di difformi, di deteriorate o di insicure si deve comunicarlo al datore di lavoro o al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed al Rappresentante per la sicurezza, perché vengano poste in sicurezza od asportate.

### Arredamento

Anche l'arredamento deve essere realizzato a norma e certificato.

Nonostante ciò, come già detto, alcune Amministrazioni Comunali, anche di recente, hanno proceduto all'acquisto di arredamento non a norma.

In particolare, risultano presenti armadi, librerie, scaffali, cattedre, porta-gessi, oltre che porte, finestre, caloriferi, pilastri a spigoli vivi.

Vengono elencate di seguito alcune caratteristiche che devono possedere i principali elementi di arredo degli edifici scolastici :

- Le sedie devono essere solide, avere l'appoggio a cinque razze, sedili regolabili in altezza , schienale adattabile in altezza tale da garantire l'appoggio fino ad almeno 2/3 della schiena, sedile e schienale lavabili e traspiranti, gli appoggi devono essere ben ancorati alla struttura e dotati, nella parte terminale inferiore, di gommini o tappi di materiale plastico idonei ad evitare stridii e rumori negli spostamenti;
- I banchi devono essere solidi, regolabili in altezza, lavabili ed essere dotati di poggiatesta; non devono avere ganci sporgenti; gli spigoli devono essere arrotondati; gli appoggi devono essere ben ancorati alla struttura e dotati, nella parte terminale inferiore, di gommini o tappi di materiale plastico idonei ad evitare stridii e rumori negli spostamenti;
- Gli armadi devono essere solidi, con spigoli arrotondati, con base ampia tale da evitare ribaltamenti; devono essere realizzati in materiale facilmente lavabile ed avere ripiani interni regolabili ben ancorati;
- Le cattedre devono essere solide, realizzate in materiale facilmente lavabile, con spigoli arrotondati; devono essere di altezza tra i 70 ed i 75 cm., in dipendenza dell'altezza della poltroncina, il cui sedile deve distare dal pavimento tra i 45 ed i 50 cm.
- La poltroncina deve essere solida, realizzata con materiale facilmente lavabile e traspirante; lo schienale deve garantire l'appoggio fino ad almeno i 2/3 della schiena; deve essere dotata di braccioli e di poggiatesta, avere gommini o tappi di materiale plastico idonei ad evitare stridii e rumori.
- Le lavagne tradizionali devono essere in materiale facilmente pulibile e scrivibile, non riflettente, facilmente e solidamente ancorabili al muro. Il porta-gessi non deve avere spigoli vivi o/e taglienti.
- I tavoli devono possedere le stesse caratteristiche delle cattedre.

Gli insegnanti devono avere la premura di segnalare al Datore di lavoro o al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al Rappresentante per la sicurezza l'arredamento non a norma, in modo che se ne possa chiedere la sostituzione o, se possibile, l'adeguamento.

### Movimentazione manuale dei carichi

L'art. 168 del D. Lgs. 9.04.2008 n. 81 obbliga il datore di lavoro ad adottare le misure organizzative necessarie e ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi:

- a) organizzando i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
- b) valutando, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione;
- c) evitando o riducendo i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta;
- d) sottoponendo i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio.

Nell'ambito scolastico il rischio da movimentazione manuale dei carichi è minimo perché avviene solo occasionalmente.

### *PRECAUZIONI E PROCEDURE DA ADOTTARE*

- Se si deve sollevare da postazioni basse, non si devono tenere le gambe dritte, ma portare il carico vicino al corpo piegando leggermente le ginocchia, possibilmente tenendo un piede leggermente avanti all'altro
- Se si deve spostare da postazioni alte, è necessario non inarcare troppo la schiena e usare eventualmente una scaletta di altezza adeguata all'altezza da raggiungere;
- Se si devono spostare oggetti è necessario avvicinarli al corpo ed effettuare il movimento spostandosi sulle gambe.
- Il carico deve essere inferiore a 25 kg di peso per gli uomini e a 15 kg per le donne
- È fatto divieto di sollevare singolarmente pesi superiori.
- Effettuare le operazioni in due persone, se necessario.

### Serramenti e strutture

I serramenti e le strutture devono essere realizzati con materiali durevoli e facilmente pulibili, privi di spigoli vivi. Il vetro non può essere utilizzato per la realizzazione di porte interne, arredamento o strutture.

Le finestre devono essere collocate ad un'altezza minima dal pavimento di 90 cm., dotate di doppi vetri di sicurezza nonché di protezioni dai raggi solari e devono essere apribili a scorrimento o a vasistas (parte inferiore fissa, parte superiore apribile verso l'interno).

Le porte devono essere prive di spigoli vivi, apribili verso l'esterno ed avere un'ampiezza minima di 80 cm.

Le maniglie delle porte e delle finestre devono essere arrotondate e piegate verso l'interno. Le porte non devono avere guide o battute a pavimento.

Le scale devono avere una larghezza minima di 1,20 m per rampa, i gradini non devono essere sdruciolevoli, l'alzata non deve superare i 17 cm e la pedata non deve essere inferiore a 30 cm.

Le rampe delle scale devono essere rettilinee . Sono obbligatori i pianerottoli di riposo.

Gli insegnanti devono segnalare al Datore di lavoro o al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed al Rappresentante per la sicurezza i serramenti e le strutture non a norma, in modo che se ne possa chiedere la sostituzione o, se possibile, l'adeguamento.

### Barriere architettoniche

Tutte le barriere architettoniche dovrebbero essere già state eliminate dagli edifici pubblici.

L'eliminazione deve riguardare:

- i parcheggi
- i percorsi di accesso ( pavimentazione )
- l'accesso all'edificio ( scale, parapetti, corrimani, rampe di raccordo, ascensori/ piattaforme/montascale, pensiline di copertura, porte)
- la distribuzione orizzontale interna ( porte, scalini isolati, guide a pavimento, corrimani, segnalazione presenza scale, spazi di manovra)
- la distribuzione verticale interna ( corrimani, scale secondarie, ascensore )
- i bagni e i servizi ( disposizione e tipologia degli elementi ed accessori, distanze, porta, maniglioni )
- le porte interne ( aperture, porte vetrate )
- le finestre ( aperture )
- l'impianto elettrico ( comandi )
- le uscite di emergenza ( ampiezza, maniglioni, illuminazione )

Nel caso se ne riscontrino di esistenti, gli insegnanti devono segnalare al Datore di lavoro o al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed al Rappresentante per la sicurezza quanto non a norma, in modo che se ne possa chiedere l'adeguamento.

### Preparazione e somministrazione di alimenti e bevande

La preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande deve avvenire nel pieno rispetto delle norme concernenti le mense scolastiche.

Essendo le stesse piuttosto complesse e non avendo la scuola una responsabilità diretta, se ne omette la descrizione.

Inoltre, la mensa deve essere dotata del manuale di autocontrollo redatto secondo i principi HACCP ( Hazard Analysis and Critical Control Point ).

È a tutti noto come gli alimenti e le bevande sono tra le maggiori cause di danni alla salute.

La Comunità Europea è intervenuta in materia con una serie di regolamenti che hanno l'obiettivo di far rispettare strettamente la normativa igienico-sanitaria dalla produzione al consumo.

Nel caso gli insegnanti, durante l'attività di vigilanza, rilevino carenze igienico-sanitarie nella preparazione e/o nella distribuzione degli alimenti e delle bevande devono segnalarlo al Datore di lavoro o al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed al Rappresentante per la sicurezza perché possano intervenire presso l'Ente appaltante od il gestore del servizio.

## Comportamenti

I comportamenti, come già detto, costituiscono la maggior causa di rischio. L'educazione all'adozione di comportamenti idonei nelle varie fasi dell'attività scolastica e della permanenza all'esterno ed all'interno dell'edificio costituisce la migliore e più efficace prevenzione possibile di rischio di incidenti/infortuni.

Si è già accennato alla notevole difficoltà che la razionalizzazione dei comportamenti richiede in ambienti che ospitano una grande quantità di persone ed alla tendenza degli alunni, quando sono in gruppo, a violare le regole.

È necessario comunque uno sforzo tendente ad incidere sugli stessi.

È possibile, ad esempio, assegnando delle regole precise riguardo:

- al raggruppamento degli alunni nel cortile al loro arrivo
- all'entrata nell'edificio
- all'occupazione dei posti
- all'uscita dai banchi durante le lezioni
- all'uscita dall'aula durante le lezioni
- al comportamento durante l'intervallo
- all'uscita al termine delle lezioni.

Il corretto comportamento non riguarda, però, solo gli alunni. Esso concerne tutti gli operatori scolastici. Anche il loro comportamento può, infatti, essere causa di rischio di infortuni. Essi devono essere capaci di svolgere i compiti assegnati e possedere le conoscenze necessarie. Anch'essi devono rispettare le norme di comportamento stabilite.

## Alluvioni, terremoti, incendi

Essi costituiscono avvenimenti di carattere eccezionale.

### Alluvioni

Le aree in cui sono situati gli edifici scolastici, in genere, non possono essere soggette ad inondazioni, essendo distanti dai corsi d'acqua rilevanti esistenti sul territorio.

Storicamente non risulta sia mai accaduto.

Nel caso accadesse, tutte le persone presenti nell'edificio devono salire all'ultimo piano ed attendere l'intervento degli addetti della protezione civile; negli edifici ad un solo piano si devono affiancare i banchi e salire su di essi, attendendo i soccorsi. Si deve abbassare lo interruttore generale dell'elettricità e chiudere la valvola generale di alimentazione del gas, se possibile.

### Terremoti

La conformazione geologica e morfologica della zona fa sì che i terremoti non costituiscono un pericolo rilevante.

La sponda orientale del lago d'Iseo è sovente soggetta a movimenti tellurici.

La possibilità del ripetersi di tale evenienza è dovuta alla deformazione di orizzonti quaternari dovuti a thrust ciechi sud-vergenti appartenenti a fronti esterni sepolti della catena sud-alpina. Vi sono stati, inoltre, risentimenti di fatti tellurici, anche attestati documentalmente, senza conseguenze rilevanti sugli edifici e sulle persone.

In caso di terremoto, tutte le persone presenti nell'edificio, al primo avvertimento, devono cercare riparo sotto i banchi, le cattedre ed i tavoli, lontani da finestre. Terminata la prima scossa, esse devono abbandonare ordinatamente l'edificio, senza spingersi, attraverso le uscite di sicurezza, allontanandosi il più possibile da ogni costruzione.

Per nessun motivo si deve rientrare nell'edificio fino all'accertamento della sua agibilità.

## Incendi

La possibilità d'incendio, pur rara per un edificio scolastico, esiste.

In Italia si verificano circa 200.000 incendi all'anno ed essi sono in costante aumento.

Il 50% degli stessi sono dovuti al fattore umano, il 10% a cause dolose, il 25% ad impianti a rischio specifico ed il 15% a cause varie.

Gli incendi si possono prevenire:

- applicando le norme della buona tecnica ed osservando le leggi vigenti in sede di progettazione e di costruzione degli edifici
- gestendo correttamente la sicurezza (norme di esercizio, piano di emergenza, registro dei controlli, servizio antincendio, informazione e formazione dei lavoratori)

In caso di incendio, l'incaricato deve darne il segnale e tutte le persone presenti nell'edificio scolastico devono abbandonarlo immediatamente, seguendo le direttive contenute nel piano di evacuazione ed allontanarsi dallo stesso, riunendosi nel luogo previsto dal piano predetto.

Ogni operatore scolastico deve svolgere la funzione assegnata.

Per nessun motivo si deve rientrare nell'edificio, fino all'accertamento della sua agibilità.

### **Procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro**

Le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro sono descritte analiticamente nel Piano d'emergenza ed evacuazione affisso nella bacheca di ciascun plesso scolastico.

### **Nominativi dei lavoratori incaricati per il primo soccorso e la prevenzione incendi**

I nominativi dei lavoratori incaricati per il primo soccorso e la prevenzione incendi sono scritti nel Piano di emergenza ed evacuazione e nella scheda delle designazioni, affissi nella bacheca di ciascun plesso scolastico.

### **Nominativo del Responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione e del medico competente**

Nel Piano di emergenza ed evacuazione e nella scheda delle designazioni, affissi nella bacheca di ciascun plesso scolastico, sono riportati anche i nomi del Responsabile, degli addetti al servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.

### **Misure e attività di prevenzione e protezione adottate**

Le misure e le attività di prevenzione e protezione adottate sono descritte analiticamente nel Documento di valutazione dei rischi e nel Piano di emergenza ed evacuazione, affissi nella bacheca di ciascun plesso scolastico.

### **Le disposizioni emanate dal datore di lavoro**

Le disposizioni emanate dal datore di lavoro sono riportate nelle circolari diffuse dallo stesso.

## **Concetti di danno, prevenzione, protezione, organizzazione del servizio di prevenzione, diritti e doveri dei vari soggetti dell'Ente, organi di vigilanza, controllo, assistenza**

“Danno” alla salute : il venir meno dello stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia od infermità

«Prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

“Protezione” : l'insieme delle misure adottate per proteggere il benessere dei lavoratori sul luogo di lavoro

### *Organizzazione del servizio di prevenzione*

Il datore di lavoro ha esposto nelle bacheche di ciascun plesso l'elenco delle persone designate per il servizio di prevenzione e protezione e gli incarichi a loro affidati.

### *Diritti e doveri dei vari soggetti dell'istituto scolastico*

Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili (riguardano tutte le attività)

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 18. Obblighi del datore di lavoro (riguardano tutte le attività)

1. Il datore di lavoro .... deve:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

- g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) (nдр- valutazione dei rischi), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, (nдр- documento di valutazione dei rischi) e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare all'INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a :

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Art. 20. Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

#### Art. 22. Obblighi dei progettisti

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

#### Art. 23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

#### Art. 24. Obblighi degli installatori

1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

## Art. 25. Obblighi del medico competente

### 1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;

f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve

essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente

## **Organi di vigilanza, controllo, assistenza**

Art. 9. Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. L'INAIL, in cui è confluito l'ISPESL, è un ente pubblico nazionale con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tra i suoi compiti vi sono:

c) consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei più adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di rischio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia all'individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalità prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali;

d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto conto ed in conformità ai criteri e alle modalità elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11;

e) formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo 32;

f) promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate;

L'INAIL .... svolge.... i seguenti compiti, oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto:

a) raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;

b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, coordinandosi con il Ministero della salute e con l'ISPESL (ora INAIL);

c) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia;

d) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2007.

Art. 10. Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.TT.SS. del SSN, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

#### Art. 13. Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ....

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo stesso personale può esercitare l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda di Tutela della Salute competente per territorio.